

## ***Il Difensore Civico***

### **CHE COS'È – STORIA – FUNZIONI**

#### **Che cos'è?**

Il Difensore Civico è un organo indipendente che opera a tutela e garanzia della persona nei confronti della Pubblica Amministrazione, assicurando e promuovendo il pieno rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento.

Il Difensore Civico cerca di venir incontro alle giuste attese dei cittadini che sovente, dinanzi a ritardi e carenze della macchina amministrativa, sentono forte un senso di frustrazione e non sanno come reagire. Chiunque può rivolgersi al Difensore Civico, persone singole o associate, anche se non residenti nel territorio del Comune di Solarino o straniere. Prima di chiedere l'intervento del Difensore Civico, l'interessato deve aver sollecitato inutilmente gli uffici competenti.

Il Difensore Civico esercita la sua attività in piena libertà di giudizio e indipendenza.

#### **Storia**

L'istituto del Difensore Civico è di lontana nascita e provenienza. Esso, infatti, risulta mutuato da un organo chiamato "*Ombudsman*" (uomo che fa da tramite - procuratore), nato nel 1809 in Svezia come ausiliario del Parlamento per svolgere una particolare funzione di garanzia nei confronti del Governo e degli apparati amministrativi.

Tuttavia con il passare del tempo, e precisamente a partire dalla metà del XX secolo si è avvertita sempre più acutamente in molti Stati democratici europei (e successivamente anche extra europei) l'esigenza di aggiungere al complesso degli altri apparati amministrativi e giudiziari un organo cui affidare il delicato compito di fare da tramite tra i cittadini e l'Amministrazione: precisamente il compito di attuare una mediazione tra le situazioni e le attività della Pubblica Amministrazione e la tutela delle posizioni soggettive dei cittadini, al fine di assicurare a questi ultimi, anche nella qualità di portatori dei c.d. interessi collettivi e diffusi, una partecipazione che non fosse puramente formale o indiretta o che non fosse realizzabile solo mediante il ricorso alla tutela giurisdizionale.

Occorre risalire agli anni Settanta, per poter rintracciare, anche in Italia, i primi segnali di una nuova consapevolezza politico-istituzionale sul tema della difesa civica. Fu così che la figura del Difensore Civico fece il suo ingresso nel nostro ordinamento per opera di alcune Regioni (Lazio, Liguria, Toscana).

Solo nei primi anni Novanta, però, con la legge 142/90 sulle autonomie locali, si registra la concreta diffusione dell'istituto del Difensore Civico nelle comunità locali. L'art. 8 di quella legge, ripreso dall'art. 11 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dava infatti, per la prima volta, facoltà agli enti locali di istituire il Difensore Civico.

Non esiste a tutt'oggi in Italia il Difensore Civico nazionale, mentre esiste il Mediatore europeo quale organismo extra-giudiziale di tutela dei diritti.

#### **Funzioni**

Il Difensore Civico ha il compito di difendere le cittadine e i cittadini dagli abusi dell'amministrazione comunale e degli enti collegati. Interviene contro le disfunzioni, le carenze, le omissioni e i ritardi degli uffici. Non interviene quando la controversia

riguarda i privati. Favorisce trasparenza e speditezza, facendo in modo che la Pubblica Amministrazione non si discosti, nel proprio operato, dalla ricerca del pubblico interesse.

### **Il Difensore Civico:**

- deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la Legge, lo Statuto o il Regolamento;
- può chiedere l'esibizione di tutti i documenti relativi ad una pratica, senza il limite del segreto d'ufficio e convocare il responsabile dell'ufficio competente, che ha l'obbligo di presentarsi e rispondere;
- può accedere agli uffici e alle strutture per compiere accertamenti;
- riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli Organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati;
- non può sostituirsi all'amministrazione comunale nell'emanare o modificare un atto, ma può sollecitare la stessa a riesaminarlo, modificarlo o annullarlo, se lo ritiene illegittimo;
- annualmente il Difensore Civico deve sottoporre all'esame del Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, contenente eventuali proposte di innovazioni normative e amministrative;
- non può sostituirsi ad alcun funzionario nel compimento di un'attività dovuta.

L'intervento del Difensore Civico non sospende i termini per il ricorso al giudice amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 in tema di sospensione dei termini per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali in materia di accesso agli atti amministrativi.